



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 105

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Segnalazioni dell'Antitrust sulle società tra professionisti (STP) – Modalità di applicazione dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/11.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 45/19, si ritiene opportuno comunicare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nelle segnalazioni, pubblicate nel proprio bollettino settimanale n. 24 del 17 giugno 2019, ha rilevato che, a suo parere, in materia di società tra professionisti (STP), i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011 non devono essere considerati cumulativi. In tale prospettiva, la maggioranza dei professionisti rimane obbligatoria per quanto riguarda le decisioni da assumere, ma lo stesso non vale per quanto concerne le quote societarie. Per la suddetta Autorità l'interpretazione della norma (art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, adottata da taluni Consigli e Federazioni di Ordini professionali può determinare limitazioni della concorrenza, in quanto si traduce in un ingiustificato ostacolo alla possibilità per i professionisti di organizzarsi in forma di STP. Pertanto l'AGCM auspica un intervento dei Ministeri competenti e del Legislatore sul testo dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 in relazione ai requisiti ivi indicati, al fine di renderne più chiara la formulazione, assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti i Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.

Tutto ciò premesso, ribadendo che la posizione espressa da questa Federazione, assunta alla luce dell'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/11 e del quadro giurisprudenziale, si resta in attesa dei chiarimenti dei Ministeri competenti e eventualmente di una interpretazione autentica del Legislatore.

Sarà cura di questa Federazione portare a conoscenza gli Ordini degli ulteriori sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



MF/MP/AC

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582